

**Regolamento per l'ammissione come membro ordinario con titolo di specialista ASP in psicoterapia
(sulla base di un attestato comprovante una formazione in psicoterapia conforme alla Charta)**

I. Premesse per la trattazione della richiesta

Il/la richiedente deve inoltrare all'ufficio dell'ASP i seguenti documenti:

- estratto attuale (datato di al massimo 10 giorni) del casellario giudiziale svizzero privo di iscrizioni
- copia di un documento d'identità valido
- formulario "Domanda di ammissione come membro ordinario" debitamente compilato inclusi gli allegati richiesti
(con la firma si attesta anche il rispetto del codice deontologico)
- pagamento pervenuto della tassa di elaborazione.

II. Titolo universitario / formazione di base

- a) una formazione conclusa in psicologia o in medicina (esame di Stato) con attestato comprovante un numero sufficiente di corsi in psicologia clinica e psicopatologia, oppure
- b)* bachelor in scienze umane o sociali oltre a master in un corso universitario post laurea in psicologia psicoterapeutica, oppure
- c)* un master, un diploma di licenziato o un diploma in scienze umane o sociali con attestato comprovante l'ulteriore conseguimento delle conoscenze di base rilevanti in psicoterapia (vedi formulario supplementare "attestato comprovante il conseguimento delle conoscenze di base rilevanti in psicoterapia").

*Dopo lo scadere del periodo di transizione della legge sulle professioni psicologiche LPPsi il 31 marzo 2018, con le formazioni di base b) o c) non sarà più possibile diventare membro ordinario con titolo di specialista ASP.

III. Formazione specialistica in psicoterapia*

La formazione specialistica in psicoterapia deve essere conseguita presso un istituto di formazione specialistica accreditato provvisoriamente in Svizzera e comprende almeno

- o 400 lezioni di teoria
- o 300 sedute di lavoro sulla propria persona
- o 250 sedute di supervisione di almeno 6 casi clinici, con almeno 2 differenti supervisori
- o 500 ore di il lavoro terapeutico personale durante la formazione specialistica (che nell'area di formazione scelta devono essere svolte sotto supervisione)

Il lavoro sulla propria persona e la supervisione devono essere svolti con dei formatori autorizzati dall'istituto di formazione specialistica, nel rispetto dei limiti riportati di seguito in merito all'unione personale. Per quanto riguarda il lavoro sulla propria persona e la supervisione devono essere svolte almeno 100 sedute sotto forma di setting individuale (di almeno 50 minuti), le sedute restanti (di almeno 90 minuti) vengono svolte in gruppo.

La particolarità concernente l'unione personale implica che un certo numero di sedute richieste di lavoro sulla propria persona e supervisione possono essere svolte con lo stesso formatore, ma in periodi temporalmente distinti per evitare interferenze di ruolo. Nel setting individuale possono essere conteggiate un massimo di 50 sedute della successiva parte di formazione specialistica con un insegnante con il quale in precedenza è stato svolto il lavoro sulla propria persona o la supervisione (nel setting individuale o di gruppo).
Per il setting di gruppo: il lavoro sulla propria persona e la supervisione non devono coincidere temporalmente.

Le sedute di lavoro sulla propria persona svoltesi prima dell'inizio della formazione specialistica psicoterapeutica possono essere parzialmente conteggiate se sono avvenute al massimo un anno prima dell'inizio della formazione. Delle 100 sedute di lavoro sulla propria persona vengono conteggiate al massimo 50 sedute svoltesi al di fuori della direzione terapeutica del curriculum di formazione specialistica frequentato.

Per il riconoscimento quale formatore per la supervisione e il lavoro sulla propria persona, valgono i criteri citati nella CHARTA al punto "5. Qualifica delle formatrici e dei formatori", in particolare: un periodo di 5 anni di lavoro pratico quale psicoterapeuta come professione principale (almeno al 50%), formazione continua e lavoro scientifico.

* una volta scaduto il periodo di transizione il 31.3.2018, l'intera formazione specialistica dovrà esser svolta presso un istituto di formazione accreditato definitivamente.

IV. Pratica clinica

Attestato comprovante l'attività psicoterapeutica clinica in qualità di dipendente durante almeno un anno (occupazione al 100%). Il lavoro deve essere svolto con un ampio spettro di psicopatologie, per es. in una clinica, un ambulatorio psichiatrico o psicoterapeutico oppure esercitando psicoterapia delegata.

In caso di lavoro a tempo parziale la durata si allunga proporzionalmente al grado di occupazione che non deve essere inferiore al 40%.

Il relativo superiore gode del riconoscimento federale quale psicoterapeuta da almeno 5 anni oppure opera come psichiatra FMH.

Questo regolamento d'ammissione è stato modificato dal Comitato ed è entrato in vigore l'11.4.2016. Può essere modificato con effetto immediato in qualunque momento.

Allegato al regolamento per l'ammissione come membro ordinario con titolo di specialista ASP in psicoterapia

Allegato I

A Requisiti dei documenti inoltrati

Formazione di base

Per i diplomi in psicologia conseguiti all'estero, alla richiesta deve essere allegato un certificato di equivalenza della Commissione delle professioni psicologiche (CoPsi).

Per tutti gli altri diplomi deve essere chiaro se equivalgono a un titolo universitario svizzero a livello di master oppure di bachelor (per es. conferma CDPE)

Formazione specialistica in psicoterapia

Sul diploma di formazione specialistica o sul documento supplementare devono essere indicate e confermate le parti di formazione svolte.

Gli attestati per le 100 sedute di supervisione e lavoro sulla propria persona in setting individuale devono essere inoltrati separatamente, anche se figurano sul diploma. Questi attestati devono essere sottoscritti dal formatore esecutivo, deve inoltre essere chiara la qualità specialistica del formatore. Oltre al numero di sedute, deve anche essere esposto quando queste sono avvenute.

Pratica clinica

Il superiore conferma la pratica clinica e ne descrive il contenuto dettagliatamente. Devono essere elencate informazioni in merito all'attività, alla durata e al grado di occupazione nonché all'accompagnamento specialistico.

B Procedura d'ammissione

La richiesta firmata deve essere inoltrata al segretariato insieme a tutti i documenti richiesti. Soltanto in presenza di tutti i documenti la richiesta viene esaminata dall'ufficio di ammissione. Da questo momento in poi occorrono 6-8 settimane per l'evasione della richiesta. L'elaborazione di dossier ampi può richiedere anche più tempo.

Sull'ammissione decide il Comitato dell'ASP.

Dopo l'ammissione come membro ordinario dell'ASP esiste la possibilità di essere raccomandati a santésuisse per l'ammissione al loro elenco e al contratto AI. Ciò richiede l'inoltro di un'autorizzazione cantonale all'esercizio autonomo della professione di psicoterapeuta. L'emissione dell'autorizzazione all'esercizio della professione è di competenza delle direzioni della sanità cantonali che effettuano le loro verifiche secondo i propri criteri e indipendentemente dall'ASP.

L'ammissione come membro ordinario dell'ASP non garantisce l'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio della professione.

Allegato al regolamento per l'ammissione come membro ordinario con titolo di specialista ASP in psicoterapia

Allegato II

Attestato comprovante le conoscenze di base rilevanti in psicoterapia per la formazione di base c)

La verifica delle conoscenze di base rilevanti in psicoterapia, che devono essere acquisite oltre al titolo universitario, avviene sulla base del ex "curriculum* universitario in psicologia psicoterapeutica", che la Charta per la psicoterapia offriva fino al 2015 in cooperazione con la Donau Universität di Krems.

**Poiché è già stato conseguito un diploma a livello di master, non sono richiesti il lavoro per la tesi di master, gli attestati scritti e il gruppo di studio letteratura.*

Le conoscenze di base rilevanti in psicoterapia devono essere acquisite a livello universitario con l'ottenimento di 88 punti ECTS*. Di questi, 16 punti ECTS possono essere svolti in altri settori scientifici legati alla psicologia.

**ECTS: European Credit Transfer System (1 ECTS = 25 h Workload – prestazioni totali investite negli studi (carico di lavoro degli studenti)*

Contenuto	Entità		
	Unità didattiche (1 UD= 45 min)	Punti ECTS	Conseguiti non conseguiti
Materie			
Gruppo tecnico 1	330 UD	40	
Teoria della psicologia psicoterapeutica			
Principi psicologici (percezione, cognizione, emozione, motivazione, memoria)	90 UD	12	
Psicologia generale e clinica dello sviluppo	30 UD	4	
Principi di psicologia sociale	30 UD	4	
Teoria e metodi della psicoterapia (diversi orientamenti)	90 UD	12	
Psicologia clinica (teoria della malattia e teoria della nevrosi)	60 UD	6	
Aspetti etici	30 UD	2	
Gruppo tecnico 2	150 UD	20	
Conoscenze di medicina			
Psicopatologia	60 UD	7	
Psichiatria e psicofarmacologia	30 UD	5	
Principi di medicina	30 UD	5	
Principi di neuroscienze	30 UD	5	
Gruppo tecnico 3	90 UD	12	

Conoscenze di base nella teoria del test e nella ricerca			
Metodi di ricerca relativi alla psicoterapia (quantitativa e qualitativa)	60 UD	10	
Psicodiagnostica e teoria del test	30 UD	4	
Gruppo tecnico 4	60 UD	16	
Principi di altre discipline legate alla psicologia			
Per esempio: principi giuridici, principi filosofici, principi inerenti le scienze storiografiche, principi di scienze della religione, principi di etnologia o di antropologia, principi di criminologia e forensi			
Somma UD/ECTS	630 UD	88	

La frequenza dei corsi deve poter essere attestata. Gli attestati devono contenere anche il livello, il contenuto e l'ampiezza dei corsi. L'autodichiarazione non può essere accettata.

Osservazione

Possono essere accreditati contenuti che rientrano nel quadro degli studi svolti fino a quel momento.

La frequenza di corsi e congressi di formazione continua non sono riconosciuti come conoscenze di base.

Le conoscenze acquisite nell'ambito della formazione specialistica psicoterapeutica non possono al contempo essere conteggiate quale elemento delle conoscenze di base.

I contenuti mancanti possono essere completati presso operatori adatti. Ciò deve però avvenire prima del 31 marzo 2018.

Allegato al regolamento per l'ammissione come membro ordinario con titolo di specialista ASP in psicoterapia

Allegato III Doveri dei membri

1. Doveri dei membri

1.1 Rispetto del codice deontologico e delle direttive dell'ASP

Tutti i membri e i non membri riconosciuti dall'elenco ASP dei terapeuti qualificati sono tenuti a rispettare il codice deontologico, le direttive sulla consultazione di un medico nonché le direttive riguardanti prestazioni e tariffe.

1.2 Obbligo di contribuzione

Ogni membro paga un contributo annuale dei membri e deve contribuire obbligatoriamente anche alle spese straordinarie approvate in conformità agli statuti.

1.3 Obbligo di formazione continua

I membri hanno l'obbligo di assicurare continuamente la propria qualifica professionale secondo lo "state of the art", ovvero il livello del dibattito scientifico nell'ambito della diagnostica, della concettualizzazione, della metodica/tecnica del trattamento e della valutazione del lavoro psicoterapeutico. In particolare hanno l'obbligo di partecipare in maniera continua a supervisioni o intervizioni, formazione scientifica continua e studio teorico nonché di ampliare e approfondire le proprie competenze pratiche.

Il mantenimento dello status di membro è legato all'adempimento dell'obbligo di formazione continua. Il regolamento viene messo in vigore dal Comitato.

1.4 Obbligo di documentazione

I membri sono tenuti a tenere una documentazione di base, processuale e del decorso relativa ai trattamenti psicoterapeutici.

Questa documentazione è strettamente confidenziale e, come tutti i dati riguardanti il paziente, sottostà all'obbligo del segreto professionale. Deve dunque essere mantenuta sotto chiave fino a 10 anni a partire dalla fine del trattamento. Le informazioni contenute in questa documentazione possono essere trasmesse a terzi unicamente con il consenso del paziente. Il Comitato emana un regolamento che sancisce ulteriori dettagli.

2. Privazione dello status di membro

2.1 Richiesta di privazione dello status di membro ASP

Di principio ogni membro dell'ASP può presentare la richiesta di privazione dello status di un membro dell'ASP.

2.2 Organi competenti

La privazione dello status di membro viene decisa dal Comitato.

La decisione è invece di competenza della commissione etica se un membro viene escluso a causa di infrazioni al codice deontologico, del rifiuto di partecipare alla procedura o per non aver osservato le sanzioni che gli sono state inflitte.

In caso di dubbi relativi alla competenza, è da presumere che la decisione sia di competenza della commissione etica.

2.3 Motivi per la privazione dello status di membro ASP

I motivi per la privazione sono:

- a) le infrazioni gravi al codice deontologico o alle direttive dell'ASP
- b) il mancato pagamento dei contributi
- c) le attività contrarie agli interessi dell'ASP
- d) ripetuti conteggi irregolari relativi alle assicurazioni sociali (LAMal, LAI, LAINF, IGM) e alle prestazioni delle assicurazioni private (in particolare le assicurazioni complementari).

2.4 Possibilità di ricorso

Contro la decisione di esclusione del Comitato può essere fatto ricorso durante la successiva assemblea dei membri purché non si tratti di una sanzione emanata dalla commissione etica.

Durante la procedura di esclusione continuano a valere i diritti e i doveri dei membri.

2.5 Domanda di riammissione

Un membro che il Comitato ha escluso una volta ha la possibilità di essere riammesso dopo lo scadere del termine deciso in occasione della sua esclusione.

3. Ritiro

Il ritiro deve essere annunciato per iscritto all'attenzione della direzione rispettando il termine di preavviso di tre mesi per la fine di ogni anno civile.

Decisione del comitato del 18 marzo 2017
